

# Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa



SEDE NAZIONALE: 47032 BERTINORO FC – VIA DEL POGGIO 329  
FAX +39 0543/579921 – E-MAIL AUGE@AUGE.IT – TEL. +39 347.23.58.950

---

## PARERE PRO VERITATE PROGETTO DI LEGGE N. 6204/19 SENATO REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

---

EGREGIO PRESIDENTE FE.N.ASS.O.J.A.F.

JOÃO PAULO ZAMBOM

Il progetto di legge di cui in oggetto a pagina 16 alla nota n. 1 testualmente recita “*A actividade executiva é realizada (i) na Franca pelo huissier; (ii) na Alemanha, pelo Gerichtsvollzieher; (iii) em Portugal, pelo solicitador de execução; (iv) na Itália pelo agenti di riscossione, (v) na Suécia, pelo kronofogde, e (vi) na Espanha, pelo secretário judicial*”.

Richiesti di un parere su chi siano in Italia i soggetti deputati istituzionalmente all'esecuzione ci corre l'obbligo innanzi tutto di precisare che la definizione “*agenti di riscossione*” è del tutto atecnica, infatti, non esiste alcun soggetto fra tutti quelli che si occupano di esecuzioni che abbia questa specifica denominazione.

Bisogna innanzi tutto dire che in Italia la competenza generale in materia esecutiva è affidata istituzionalmente agli Ufficiali giudiziari<sup>1</sup>, noi siamo dei pubblici dipendenti inquadrati fra il personale amministrativo del Ministero della Giustizia in virtù di sentenze del giudice del lavoro e contratti collettivi di lavoro anche se il testo normativo di riferimento continua a parlare di “*equiparati*”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 59 codice di procedura civile - ATTIVITÀ DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO** - L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

**Art. 1 Decreto Presidente della Repubblica 15/12/1959, n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari)** - Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori [oggi rispettivamente ridenominati da contratto ministeriale: Funzionari U.N.E.P., Ufficiali giudiziari ed Assistenti giudiziari n.d.a.] addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

<sup>2</sup> **Art. 2 (Ord.Uff.giud.)** - Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato 6 agli effetti dei congedi, dell'imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, dell'impignorabilità e della inesquestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni, nonché agli effetti

Il Capo dell'Ufficio presso il quale siamo addetti (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti – U.N.E.P.) è, a seconda dei casi, o il Presidente della Corte d'Appello o il Presidente del Tribunale e siamo sottoposti a controllo e sorveglianza dal nostro Capo dell'Ufficio, dal Dirigente U.N.E.P.<sup>3</sup> (un collega con la qualifica di Funzionario U.N.E.P. che ha compiti di coordinamento, gestione dell'Ufficio N.E.P. ed appunto di sorveglianza)<sup>4</sup>, inoltre a questo tipo di controllo che potremo chiamare quotidiano e diretto deve aggiungersi un controllo ministeriale tramite appositi ispettori ministeriali nei confronti di tutto l'Ufficio N.E.P. che è stabilito in via periodica ma che può anche essere speciale.

La qualifica di pubblici dipendenti non ci esenta dalla responsabilità diretta nei confronti delle parti e dello Stato per gli atti compiuti, tanto è vero che è stabilita una cauzione che, seppur non aggiornata ed oggi puramente formale, marca una speciale differenza rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici italiani.<sup>5</sup>

Al fine di garantire la terzietà dell'operato dell'Ufficiale giudiziario italiano sono stabilite speciali regole d'incompatibilità<sup>6</sup> e l'obbligo di eseguire qualsiasi atto che rientri nella nostra funzione e questo anche se non sia di "conveniente" o di "facile" esecuzione<sup>7</sup>.

---

dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

- La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

<sup>3</sup> **Art. 48 Ord.Uff.giud.** - L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

- Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

<sup>4</sup> **Art. 59 Ord.Uff.giud.** - Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio. [dal 1999 non esistono più le Preture n.d.a.]

L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.

I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

<sup>5</sup> **Art. 21 Ord.Uff.giud.** - L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

**Art. 60 cod.proc.civ. - RESPONSABILITÀ DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO** - Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

<sup>6</sup> **Art. 27 Ord.Uff.giud.** - L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive.

È in facoltà del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attività che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attività incompatibile con le sue funzioni.

La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Competenza invece limitata alla riscossione di imposte e tributi è quella dell'Ufficiale esattoriale oggi Ufficiale di riscossione, un soggetto munito di speciale patentino<sup>8</sup> dipendente delle società concessionarie della riscossione<sup>9</sup>.

La riscossione è affidata in Italia, con l'unica eccezione della Sicilia, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente pubblico sotto il controllo del Ministero dell'Economia, pertanto è tutto sotto il controllo pubblico direttamente o indirettamente nel caso della Sicilia.

A questi due soggetti che svolgono istituzionalmente la funzione di esecuzione (l'uno, l'Ufficiale giudiziario, come competenza generale e l'altro, l'Ufficiale di riscossione, come competenza specifica) si devono aggiungere altri soggetti che svolgono tutt'altre professioni (avvocati, notai, commercialisti) ma a cui il legislatore ha attribuito alcuni compiti specifici principalmente relativi alla vendita immobiliare<sup>10</sup> e mobiliare.

---

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attività incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.

Il presidente del tribunale o il pretore è tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

**Art. 28 Ord.Uff.giud.** - L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie.

- In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

<sup>7</sup> **Art. 108 Ord.Uff.giud.** - L'ufficiale giudiziario non può recusare il suo ministero: in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.

- Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso d'impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

- Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.

<sup>8</sup> Per quanto riguarda la nomina si veda il Decreto Presidente della Repubblica 23/11/2000, n. 402, il codice deontologico è stabilito con il Decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 16/11/2000.

<sup>9</sup> Decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 1121 - Riordino del servizio nazionale della riscossione.

<sup>10</sup> **Art. 179 ter Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile e disposizioni transitorie - ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA** - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande<sup>3</sup>.

- È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

- La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

- La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Questi compiti riguardano principalmente le operazioni di vendita<sup>11</sup> a cui è stato recentemente aggiunto quello dello sfratto degli immobili oggetto della vendita immobiliare delegata<sup>12</sup>.

---

- Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

<sup>11</sup> **Art. 534 bis cod.proc.civ. - DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA [MOBILIARE]** - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

**Art. 591 bis cod.proc.civ. - DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA [IMMOBILIARE]** - Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

- Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

- Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

- Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

- Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Estremamente interessante dal punto di vista dell'architettura complessiva del sistema è il secondo comma dell'art. 591 bis cod.proc.civ. (riportato alla nota 12) perché ivi si può plasticamente osservare come anche ove una certa attività sia delegata a determinati privati possa risultare conveniente per il creditore il ricorso all'Ufficiale giudiziario, che è, giova ripeterlo, giusta l'art. 59 cod.proc.civ. l'esecutore per *default* di qualsiasi ordine del giudice.

---

- Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

- Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

- Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

- Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

- I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

- Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

**Art. 591 ter cod.proc.civ. - RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE** - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

<sup>12</sup> **Art. 560 cod.proc.civ. - MODO DELLA CUSTODIA** - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

- Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

- Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

- Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

- Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

- Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma 2.

- Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

- Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.



Per completare il quadro, principalmente in materia di vendita di beni mobili pignorati, intervengono gli Istituti di Vendita Giudiziari (I.V.G.) che sono delle società private che provvedono all'asporto dei beni pignorati ed alla vendita presso i loro magazzini.<sup>13</sup>

Dal panorama appena tracciato si può senz'altro desumere che in Italia il pubblico funzionario adibito per *default* alle attività esecutive sia l'Ufficiale giudiziario questo perché assicura:

- 1) **personalità** e **professionalità** dell'attività in quanto si occupa direttamente e non tramite subdelegati ma in via stabile e non estemporanea dell'attività esecutiva;
- 2) **autonomia** ed al contempo **coordinazione** dell'Ufficiale giudiziario con l'Autorità giudiziaria;
- 3) **necessarietà** del ministero espletato perché in quanto pubblico dipendente non può rifiutare in alcun modo una richiesta lecita d'intervento a differenza dei professionisti privati che possono sempre rinunciare all'incarico attribuito;
- 4) **controllo** dell'operato a tutti i livelli perché in uno Stato di diritto non vi può essere potere a cui non corrisponda un dovere!

Per i superiori motivi riteniamo che l'intervento di privati che non soddisfino questi requisiti sia da evitare o quantomeno limitare a casi eccezionali ed auguriamo ai colleghi brasiliani per il bene del loro Paese che possano continuare a svolgere questa nostra professione con la nostra stessa passione.

**Arcangelo D'Aurora**  
**Presidente A.U.G.E.**

---

<sup>13</sup> **Art. 534 bis cod.proc.civ. - DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA** - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

**Art. 159 Disp.att.cod.proc.civ. - ISTITUTI AUTORIZZATI ALL'INCANTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI** - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

- Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei beni mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

- Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.